



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’articolo 15 laddove prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e in particolare l’articolo 34 concernente le competenze del Dipartimento per il personale;

VISTO l’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, che individua il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri come “datore di lavoro” per tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad esclusione del Dipartimento della protezione civile, dei Commissariati di Governo nelle regioni a statuto speciale e della Scuola nazionale dell’amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché riordino della disciplina in materia di contratti pubblici”;

VISTO il decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione interna del Dipartimento per il personale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2016, con il quale è stato conferito al cons. Paolo Aquilanti l’incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 2017, con il quale al consigliere Francesca Gagliarducci, dirigente di prima fascia del ruolo del personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento per il personale;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2017, con il quale, a decorrere dal 27 gennaio 2017, al consigliere Francesca Gagliarducci è stata delegata l’adozione dei provvedimenti di competenza del Dipartimento per il personale, nonché sono state assegnate in gestione le risorse finanziarie, unitamente ai poteri di spesa di alcuni capitoli relativi alle attività proprie del Dipartimento, appartenenti al centro di responsabilità n. 1, Segretariato generale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, con il quale, a decorrere dal 27 gennaio 2017, al Capo Dipartimento per il personale sono state delegate le funzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2017 recante l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e il richiamato decreto del Segretario Generale 18 luglio 2016 individuano l'Ufficio del medico competente, operante presso il Dipartimento per il personale, quale struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri cui è attribuita, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione del primo soccorso e della tutela sanitaria nei confronti, tra gli altri, del Presidente del Consiglio dei ministri nonché, nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di ogni altra autorità di Governo;

CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio dei ministri è sottoposto, in ragione della particolare rilevanza politico-istituzionale delle funzioni svolte, a specifiche misure volte a garantirne la sicurezza e l'incolumità, sia nelle sedi istituzionali, anch'esse caratterizzate da particolari misure di sicurezza, sia durante incontri, viaggi istituzionali o visite ufficiali in Italia e all'estero; alle medesime misure sono sottoposte, nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche le altre autorità di Governo;

ATTESO che è interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri approntare le più idonee misure organizzative al fine di adeguare alle proprie specificità istituzionali e organizzative, comprese le illustrate caratteristiche connesse alle peculiari esigenze di riservatezza e sicurezza, l'esercizio delle funzioni di soccorso e di tutela sanitaria nei confronti dei predetti soggetti;

RITENUTA opportuna la predisposizione, in tale contesto, di procedure sanitarie di livello avanzato per la diagnosi e gestione dei malori, nonché delle urgenze ed emergenze sanitarie, che assicurino il più efficace, efficiente, sicuro e riservato esercizio dei servizi di soccorso sanitario e di tutela sanitaria a favore dei soggetti sopra indicati;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle citate attività e allo scopo di potenziare l'efficacia delle funzioni di soccorso e di tutela sanitaria, è necessario avvalersi di ulteriori medici e infermieri particolarmente esperti nella diagnosi di urgenze ed emergenze sanitarie e in procedure di rianimazione, nonché particolarmente istruiti ai profili di riservatezza e ai profili di gestione dei rischi NBC (nucleare, biologico e chimico), con la funzione di collaborare, sotto il coordinamento dell'Ufficio del medico competente, con i dirigenti medici di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e il restante personale sanitario in servizio presso la stessa;

RILEVATO che i predetti medici devono essere in possesso del diploma di specializzazione in "anestesia e rianimazione" o in "medicina d'urgenza" o in "cardiologia", ovvero, laddove nei soli casi di assistenza nell'ambito delle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri non sia reperibile personale con tale qualificazione, di consolidata esperienza nella gestione professionale di urgenze-emergenze sanitarie di qualsivoglia natura, al fine di garantire interventi adeguati ed efficaci;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera g-bis), del decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015 che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, le altre autorità di Governo possano beneficiare, sulla base di apposite convenzioni, di prestazioni sanitarie erogate dalle strutture sanitarie militari;

RILEVATO che è interesse comune della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero della difesa instaurare un rapporto di collaborazione volto ad assicurare il più elevato livello di tutela sanitaria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, quale organo titolare del potere di dirigere la politica generale del Governo italiano, nonché nei confronti dei soggetti indicati, in ragione del rilevante ruolo istituzionale da essi svolto;

ATTESO che, in considerazione delle rappresentate esigenze di sicurezza e riservatezza che devono essere assicurate nell'espletamento delle attività di soccorso e tutela sanitaria a favore dei richiamati soggetti, appare opportuno che le stesse siano esercitate, in collaborazione con i dirigenti medici di ruolo della

Presidenza del Consiglio dei ministri e con il restante personale sanitario in servizio presso la medesima, da medici e infermieri militari, quali soggetti che, in ragione del proprio status e delle peculiarità dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, sono in grado di garantire, nello svolgimento delle funzioni di assistenza, anche un elevato livello di soddisfacimento delle citate esigenze di sicurezza e riservatezza;

CONSIDERATO che, per le predette finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa hanno stipulato, in data 28 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 1, comma 2, lettera g-bis), del decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015, un apposito accordo, della durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione, in base al quale il Ministero della difesa ha messo a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri personale sanitario militare, secondo quanto specificato nell'accordo medesimo, dotato dei requisiti di formazione ed esperienza sopra indicati;

CONSIDERATO che persistono le necessità sottese alla stipulazione del predetto accordo;

RITENUTO, pertanto, necessario, stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 1, comma 2, lettera g-bis), del decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015, un nuovo accordo di collaborazione tra le medesime parti, che preveda la messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri da parte del Ministero della difesa di personale sanitario militare per lo svolgimento di turni di servizio, diurni e notturni, finalizzati all'espletamento delle citate attività di soccorso e tutela sanitaria a favore dei soggetti su indicati, sulla base delle necessità rilevate dall'Ufficio del medico competente;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà rimborsare al Ministero della difesa gli oneri sostenuti per l'impiego del personale sanitario militare, per lo svolgimento delle suddette attività presso la medesima, quantificati in complessivi euro 82.500,00;

RITENUTO di poter imputare il rimborso della spesa derivante dall'esecuzione dell'accordo sul pertinente capitolo di bilancio 148 "Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/1994" del Centro di responsabilità 1 – Segretariato generale dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2018;

CONSIDERATO che, in relazione alle caratteristiche delle attività oggetto di collaborazione come sopra descritte, sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e che pertanto la sottoscrizione del suddetto accordo non rientra nell'ambito di applicazione del predetto codice;

DETERMINA

Articolo 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante del presente dispositivo, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 1, comma 2, lettera g-bis), del decreto dei Ministri della difesa e della salute 4 marzo 2015, la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa, finalizzato a potenziare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di soccorso e di tutela sanitaria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e, nelle sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle altre autorità di Governo, nonché di altri soggetti presenti nelle medesime sedi o al seguito delle predette autorità che necessitino di interventi di pronto soccorso, mediante la messa a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del Ministero della difesa, di personale sanitario militare per:
 - a) lo svolgimento di turni di servizio diurni e notturni, in collaborazione con i dirigenti medici di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il restante personale sanitario in servizio presso la stessa, e sotto il coordinamento dell'Ufficio del medico competente, sulla base delle necessità rilevate dal predetto Ufficio;
 - b) la partecipazione, qualora necessario, al team di assistenza e tutela sanitaria del Presidente del Consiglio dei ministri e della delegazione al suo seguito, durante viaggi ed incontri fuori sede, in Italia e all'estero, secondo la programmazione del citato Ufficio del medico competente;

- c) l'attività di assistenza sanitaria su un centro mobile di rianimazione eventualmente a disposizione ed utilizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 2

- l. La relativa spesa graverà sul cap. 148 "Spese per accertamenti sanitari obbligatori del personale e per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/1994" del Centro di responsabilità 1 - Segretariato generale dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2018.

Roma,

28 MAG. 2018

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

